

# POLITECNICO DI MILANO

---

## **DISCIPLINARE DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO**

---

**FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SERVIZI PER L'ADEGUAMENTO  
TECNOLOGICO E IL POTENZIAMENTO DI STORAGE NETAPP TRAMITE  
"RICHIESTA DI OFFERTA" (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO  
DELLA P.A. (MEPA).**

**N.CIG 863096841C  
CUP D49G20001010002**

**Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture**

## INDICE

PREMESSA.....	3
Art. 1 – Oggetto della fornitura.....	3
Art. 1.1 - Adeguamento tecnologico e potenziamento FAS8200 FMC e FAS2554.....	3
Art. 1.1.1 – Descrizione del sistema FAS8200 FMC e dell’adeguamento richiesto .....	3
Art. 1.1.2 – Descrizione del sistema FAS2554 e dell’adeguamento richiesto.....	5
Art. 1.1.3 - Servizi di installazione, configurazione e collaudo.....	5
Art. 1.1.4 - Servizi di manutenzione e durata .....	6
Art. 1.2 – Piano delle attività e modalità operative.....	6
Art. 1.3 - Requisiti generali della fornitura.....	8
Art. 2 – Importo della fornitura.....	10
Art. 3 – Aumento e diminuzione dell’importo del contratto.....	10
Art. 4 – Modalità per la presentazione delle offerte .....	11
Art. 4.1 – Documento di Gara Unico Europeo - DGUE.....	11
Art. 4.2 – Ricevuta di versamento del contributo ANAC.....	11
Art. 4.3 – Dichiarazione in ordine al subappalto (eventuale) .....	12
Art. 4.4 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale) .....	12
Art. 4.5 – PASSOE .....	12
Art. 4.6 – Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva ....	13
Art. 4.7 – Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva.....	13
Art. 4.8 – Anomalia dell’offerta.....	13
Art. 5 – Modalità di aggiudicazione della gara .....	14
Art. 6 – Requisiti di partecipazione .....	14
Art. 7 – Conclusione del contratto .....	15
Art. 8 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto.....	15
Art. 9 – Tempi, luoghi di consegna e penali .....	15
Art. 10 - Sicurezza .....	16
Art. 11 - Regolarità del servizio – controlli - penalità .....	17
Art. 12 – Risoluzione del contratto .....	18
Art. 13 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento .....	18
Art. 14 – Riservatezza.....	19
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari .....	19
Art. 16 – Normativa anticorruzione .....	19
Art. 17 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano .....	20
Art. 18 – Norme di riferimento .....	20
Art. 19 – Foro competente .....	21
Art. 20 – Trattamento dati.....	21
Art. 21 – Responsabile del procedimento .....	21
Art. 22 – Contatti del Punto Ordinante .....	21
Art. 23 – Accesso agli atti.....	21
Art. 24 – Spese contrattuali.....	21
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi .....	22

## **PREMESSA**

Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) (per importi da € 75.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria), convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).

Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.

### **Art. 1 – Oggetto della fornitura**

Oggetto del presente disciplinare è la fornitura di beni e servizi per l'adeguamento tecnologico e il potenziamento di due storage NetApp installati nelle server farm di Ateneo (v. art. 1.1):

- uno storage NetApp FAS8200 in configurazione Fabric MetroCluster
- uno storage NetApp FAS2554

Per facilitare la lettura del presente disciplinare viene di seguito riportato l'elenco dei termini più frequentemente utilizzati:

- **Z2**: server farm situata in Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano
- **Z3**: server farm situata in via Lambruschini 4, 20156 Milano
- **FAS8200 FMC**: Fabric MetroCluster con controller FAS8200
- **FAS2554**: storage FAS2554

### **Art. 1.1 - Adeguamento tecnologico e potenziamento FAS8200 FMC e FAS2554**

Di seguito sono descritti:

- l'attuale sistema FAS8200 FMC
- i componenti hardware e software richiesti per l'adeguamento tecnologico ed il potenziamento del FAS8200 FMC
- i servizi di installazione, configurazione e collaudo e i servizi di manutenzione richiesti per l'adeguamento tecnologico e il potenziamento del FAS8200 FMC
- l'attuale storage FAS2554
- i componenti hardware e software richiesti per l'adeguamento tecnologico del FAS2554
- i servizi di installazione, configurazione e collaudo e i servizi di manutenzione richiesti per l'adeguamento tecnologico del FAS2554

#### **Art. 1.1.1 – Descrizione del sistema FAS8200 FMC e dell'adeguamento richiesto**

Il sistema FAS8200 FMC è distribuito nelle server farm Z2 e Z3 dell'Area Servizi ICT del Politecnico di Milano. La rete di interconnessione fra le due server farm è costituita da due percorsi indipendenti ed è realizzata tramite apparati DWDM Huawei OptiX OSN 1800II e dark fibre di lunghezza 8 e 11 km.

Di seguito le specifiche del sistema FAS8200 FMC:

- Serial number: 211905000035 e 211905000036
- Sistema operativo: Ontap 9.5P2 CLUSTER-MODE

- Licenze: FCP, iSCSI, NFS, CIFS
- Componenti hardware:
  - 2 controller FAS8200
  - 4 switch Brocade 6505 con serial number CCD1915M00V, CCD1915M014, CCD1915M01D, CCD2513L00H
  - 4 Atto FibreBridge 7500 con serial number FB7500N111210, FB7500N111211, FB7500N111214, FB7500N111215
  - 2 cassette DS224C ognuno con 24 dischi SSD da 960GB
  - 2 cassette DS224C ognuno con 6 dischi SSD da 960GB e 18 dischi SSD da 400GB
  - 6 cassette DS224C ognuno con 24 dischi SAS da 1.8TB
  - 2 cassette DS2246 ognuno con controller IOM12 e 6 disk SAS da 600GB 10k (utilizzati per gli aggregati di root)
- Configurazione degli aggregati:
  - 2 aggregati SAS identici, uno per sito, costituiti da tutti i dischi SAS e accelerati tramite FlashPool costituiti da dischi SSD da 400GB
  - 1 aggregato SSD nel sito Z2 costituito da tutti i dischi SSD da 960GB
  - 1 aggregato SSD nel sito Z3 costituito dai dischi SSD da 400GB non utilizzati per i FlashPool degli aggregati SAS

I servizi di storage del FAS8200 FMC si applicano ai seguenti ambiti tecnologici:

- Database server Oracle con sistema operativo RHEL e Oracle Linux, implementati sia su singolo nodo che in cluster
- Infrastrutture virtuali basate su VMware vSphere e RHV
- NAS con funzione di file server CIFS e NFS
- Backup del NAS con Dell EMC Networker tramite protocollo NDMP

I fabric di accesso al FAS8200 FMC sono costituiti da switch Brocade 6510 con Fabric OS versione 8.2.1b.

L'operazione di adeguamento tecnologico e potenziamento del FAS8200 FMC è riassumibile come di seguito descritto:

- fornitura di due cassette con le specifiche indicate in Tabella 1
- fornitura di servizi di installazione, configurazione e collaudo per la messa in produzione dei nuovi cassette
- fornitura di servizi di manutenzione

Si rimanda agli artt. 1.1.3 e 1.2 per la descrizione dei servizi di installazione, configurazione e collaudo richiesti e agli artt. 1.1.4 e 1.3 per la descrizione dei servizi di manutenzione richiesti.

**Tabella 1 – Descrizione nuovi componenti hardware e software del FAS8200 FMC**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Qtà</b>
DS460C	Disk shelf	2
X-02659-00	Rail Kit,4-Post,Rnd/Sq-Hole,Adj,24-32	2
DS460C-0-60	Disk Shelf,4U60,12G,Empty,DS460C	2
OS-ONTP-CAP3-BASE-AD2P-QS	ONTAP,Per-0.1TB,BASEBNDL,AddOn,U-Perf,2P,QS	192
OS-ONTP-CAP1-BASE-AD2P-QS	ONTAP,Per-0.1TB,BASEBNDL,AddOn,Capacity,2P,QS	8000
X379A-10	Drive Pack,SSD,12G,10x960GB,DS460C	2
X376A-10	Drive Pack,HDD,12G,10x8TB,DS460C	10
X66032A	Cable,12Gb,Mini SAS HD,2m	8

X-50616-00	Pwr Cords,In-Cab,2m,C20-C19,250V,DE6600/460C	4
------------	--	---

E' inoltre richiesto che la fornitura includa:

- gli strumenti software e relative licenze necessari per la gestione, la manutenzione ed il monitoraggio di tutte le componenti hardware e software del FAS8200 FMC, sia quelle di nuova acquisizione che quelle dell'attuale configurazione
- gli strumenti software e relative licenze necessari per il monitoraggio e l'analisi delle performance, che supportino la conservazione e la consultazione dei dati storici di almeno un anno

Tutte le componenti software dovranno essere fornite con licenza perpetua.

Inoltre, laddove la politica di licensing dei componenti software del FAS8200 FMC sia dipendente da fattori dimensionali e quantitativi, dovranno essere incluse tutte le licenze necessarie a garantire il pieno utilizzo del FAS8200 FMC (sia delle componenti di nuova acquisizione, sia di quelle dell'attuale configurazione).

Tutto il materiale richiesto dovrà essere consegnato completo di quanto necessario per l'installazione, la configurazione e la messa in produzione dei componenti aggiuntivi e per il corretto utilizzo del FAS8200 FMC nel suo complesso (cavi di alimentazione, cavi di connessione, adattatori, materiali di consumo di prima dotazione, accessori, minuteria, etc...) anche se non esplicitamente descritto nel presente disciplinare.

Le componenti di nuova acquisizione dovranno essere equamente distribuite nei due siti dove è attualmente in esercizio il FAS8200 FMC.

### **Art. 1.1.2 – Descrizione del sistema FAS2554 e dell'adeguamento richiesto**

Il sistema FAS2554 è installato nella server farm Z3 dell'Area Servizi ICT del Politecnico di Milano. Di seguito le specifiche:

- Serial number: 211618000435, 211618000436
- Sistema operativo: Ontap 9.5P1 CLUSTER-MODE
- Licenze: FCP, iSCSI, NFS, CIFS
- Componenti hardware:
  - 1 cassetto DS4246 con 2 controller FAS2554-R6 e 24 dischi SATA da 3TB
  - 1 cassetto DS4246 con 24 dischi SATA da 2TB
- Configurazione degli aggregati:
  - 1 aggregato costituito da tutti i dischi da 3TB
  - 1 aggregato costituito da tutti i dischi da 2TB
- E' utilizzato come NAS NFS.

L'operazione di adeguamento tecnologico del FAS2554 è riassumibile come di seguito descritto:

- dismissione del cassetto contenente i dischi SATA da 2TB
- dismissione dei dischi SATA da 3TB
- riconfigurazione dello storage con un solo cassetto e i dischi SATA da 2TB

Si rimanda agli artt. 1.1.3 e 1.2 per la descrizione dei servizi di installazione, configurazione e collaudo richiesti e agli artt. 1.1.4 e 1.3 per la descrizione dei servizi di manutenzione richiesti.

### **Art. 1.1.3 - Servizi di installazione, configurazione e collaudo**

Di seguito sono descritti i servizi di installazione, configurazione e collaudo richiesti per l'adeguamento tecnologico del FAS8200 FMC e del FAS2554:

- FAS8200 FMC:
  - Installazione, configurazione e connessione al FAS8200 FMC dei nuovi componenti hardware

- e software
- Aggiornamento del sistema operativo ONTAP e di tutte le componenti software del MetroCluster (switch FC, AttoBridge, etc...) all'ultima versione stabile
- Formattazione dei nuovi dischi e creazione degli aggregati: si precisa che i dischi SSD da 400GB dell'attuale aggregato SSD del sito Z3 dovranno essere riutilizzati per accelerare tramite Flashpool gli aggregati creati con i nuovi dischi NL-SAS
- Creazione delle SVM (Storage Virtual Machine) di test nei nuovi aggregati e configurazione dei servizi FC, iSCSI, CIFS ed NFS
- Test di funzionalità e collaudo
- Creazione delle SVM di produzione nei nuovi aggregati
- Supporto all'avvio della migrazione dei dati da un file server Windows 2012 clusterizzato su una SVM dedicata e del backup via NDMP della stessa
- FAS2554
  - Dismissione del cassetto contenente i dischi SATA da 2TB
  - Dismissione dei dischi SATA da 3TB
  - Aggiornamento del sistema operativo ONTAP all'ultima versione stabile
  - Riconfigurazione dello storage con un solo cassetto e i dischi SATA da 2TB
  - Test di funzionalità e collaudo
  - Migrazione delle attuali SVM sui dischi da 2TB
- Installazione e configurazione dell'ultima versione stabile di tutti gli strumenti necessari alla gestione, manutenzione e monitoraggio di tutte le componenti del FAS8200 FMC, sia quelle di nuova acquisizione che quelle dell'attuale configurazione, e del FAS2554
- Installazione e configurazione dell'ultima versione stabile di un sistema di analisi delle performance del FAS8200 FMC e del FAS2554 che supporti la conservazione e la consultazione dei dati storici di almeno 1 anno

Si rimanda all'art.1.2 per la descrizione delle modalità operative e del collaudo.

#### **Art. 1.1.4 - Servizi di manutenzione e durata**

I servizi di manutenzione richiesti per tutti i componenti hardware e software del FAS8200 FMC, sia quelli di nuova acquisizione (v. art. 1.1.1, Tabella 1) che quelli dell'attuale configurazione, dovranno essere di tipo **NetApp SupportEdge Standard Part Replace 4hr**, incluso **Software Support Plan**, con scadenza **28 aprile 2024**.

I servizi di manutenzione richiesti per i componenti hardware e software del FAS2554 nella nuova configurazione (v. art. 1.1.2) dovranno essere di tipo **NetApp SupportEdge Standard Part Replace 4hr**, incluso **Software Support Plan**, con scadenza **31 gennaio 2023**.

E' inoltre richiesto che, per tutto il tempo necessario a completare le attività di adeguamento tecnologico del FAS2554, siano garantiti gli attuali servizi di manutenzione di tipo **NetApp SupportEdge Standard Part Replace 4hr**, incluso **Software Support Plan**, per tutti i componenti hardware e software dell'attuale configurazione.

Si rimanda all'art 1.3 per la descrizione di dettaglio dei servizi di manutenzione.

#### **Art. 1.2 – Piano delle attività e modalità operative**

Entro **10 giorni solari** dalla stipula del contratto MEPA oggetto della presente fornitura il Fornitore dovrà produrre un documento denominato "Piano delle Attività" contenente la descrizione di tutte attività necessarie per l'espletamento dei servizi di installazione, configurazione e collaudo richiesti nella presente fornitura. Il mancato rispetto di tale scadenza comporterà l'applicazione delle corrispondenti penali secondo le modalità specificate all'art. 11 - punto 1 della tabella penali.

Tale Piano delle Attività dovrà:

- descrivere la sequenza delle attività e le relative dipendenze
- includere i dettagli di ogni singola attività da effettuare su ogni componente dei sistemi ai quali si applicano i servizi di installazione, configurazione e collaudo richiesti, includendo anche le operazioni sui sistemi collegati (ad es.: host, switch e cablaggi non inclusi nella presente fornitura)
- analizzare ogni attività, evidenziandone gli impatti, eventuali criticità e prevedendo attività di misura, controllo e monitoraggio finalizzate a prevenire disservizi
- garantire il completamento di tutte le attività entro **45 giorni solari** dalla stipula del contratto MEPA oggetto della presente fornitura
- essere condiviso ed approvato dal Committente

Il mancato completamento di tutte le attività entro i tempi indicati nel Piano delle Attività comporterà l'applicazione delle corrispondenti penali secondo le modalità specificate all'art. 11 – punto 2 della tabella penali.

Il Committente si riserva comunque la possibilità di richiedere modifiche in corso d'opera al Piano delle Attività, per evitare impatti sull'operatività dei servizi ICT erogati dall'Ateneo.

Il Fornitore dovrà includere nel Piano le attività di test e collaudo, finalizzate a verificare la perfetta funzionalità dei sistemi oggetto della presente fornitura e dei servizi da essi erogati.

Tali attività dovranno essere eseguite, ove possibile, prima dell'avvio della migrazione dei dati di cui all'art.1.1.3 e dovranno prevedere almeno i test necessari alla verifica delle seguenti funzionalità (lista non esaustiva):

- FAS8200 FMC
  - test delle funzionalità di accesso base ai sistemi a cui si applicano i servizi di installazione, configurazione e collaudo richiesti (ad es. SAN FC, SAN iSCSI, NAS NFS, NAS CIFS, multipath...)
  - test delle funzionalità avanzate (ad es. Access Based Enumeration, integrazione MS-DFS, etc...)
  - test di backup e restore tramite protocollo NDMP e verifica del mantenimento delle ACL
  - test funzionali di resilienza e continuous availability eseguiti tramite switchover controllati e verificati tramite applicazioni e sistemi del Committente che utilizzano il FAS8200 FMC (virtual machine, cluster Oracle, client NFS e CIFS)
- FAS2554
  - test delle funzionalità di accesso base ai sistemi a cui si applicano i servizi di installazione, configurazione e collaudo richiesti (ad es. NAS NFS, multipath, etc...)
  - test delle funzionalità avanzate (ad es. deduplica, compressione, etc...)

Il Committente si riserva di integrare le attività di test e collaudo in base alle proprie esigenze e di effettuare ulteriori test funzionali con strumenti e metodologie proprie e con il supporto del Fornitore.

Tutte le operazioni da eseguire sulle componenti degli storage FAS8200 FMC e FAS2554 dovranno essere svolte dal Fornitore seguendo il Piano delle Attività (ad es: aggiornamento sistema operativo e componenti software del FAS8200 e del FAS2554, configurazione delle porte dello storage, creazione degli aggregati, configurazione degli SVM, ...). In particolare il Fornitore dovrà verificare la matrice di compatibilità di NetApp, eseguire i necessari aggiornamenti software/firmware e predisporre le eventuali richieste di PVR (Product Variance Request) da sottoporre a NetApp.

Per l'espletamento dei servizi di installazione, configurazione e collaudo richiesti, il Fornitore dovrà allocare risorse professionali in numero adeguato, opportunamente formate ed in possesso delle certificazioni richieste (v. art. 6). Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità all'eventuale svolgimento delle attività, su richiesta del Committente e senza oneri aggiuntivi, in orario notturno o

festivo nel caso in cui ciò si rendesse necessario per evitare impatti sull'operatività dei servizi ICT erogati dall'Ateneo.

Durante tutto il periodo di espletamento dei servizi di installazione, configurazione e collaudo richiesti, il Fornitore dovrà collaborare fattivamente ed in modo proattivo con il Committente, prevenendo il verificarsi di situazioni critiche e proponendo con sollecitudine soluzioni ed interventi correttivi quando necessario.

Durante le attività il Fornitore sarà affiancato da personale tecnico del Committente al fine di consentire al personale stesso di sviluppare la massima consapevolezza della soluzione in corso di realizzazione, di partecipare tempestivamente ad ogni decisione operativa e di acquisire competenze sulle tecnologie e sui prodotti oggetto della presente fornitura in modalità training-on-the-job.

Con riferimento ai servizi di installazione, configurazione e collaudo richiesti (v. art 1.1.3), dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- FAS8200 FMC
  - Il Fornitore dovrà eseguire tutte le attività previste garantendo la continuità dei servizi erogati per tutta la durata delle operazioni (cioè fino alla conclusione delle attività indicate nel “Piano delle Attività”). Il mancato rispetto di questo requisito comporterà l'applicazione delle corrispondenti penali secondo le modalità indicate all'art. 11 – punto 3 della tabella penali
  - il Fornitore dovrà prevedere attività di monitoraggio del carico e delle prestazioni dello storage e pianificare opportunamente le attività con potenziali impatti sulle performance per evitare degrado delle prestazioni e conseguenti disservizi
  - il Fornitore potrà pianificare degli switchover in momenti di basso utilizzo degli storage; tali switchover non dovranno sospendere gli I/O per più di 120 secondi
  - il Fornitore potrà pianificare sospensioni delle repliche a supporto dei sistemi Fabric MetroCluster per un tempo massimo di 30 minuti per ogni sospensione.
- FAS2554
  - il Fornitore dovrà prevedere attività di monitoraggio del carico e delle prestazioni dello storage e pianificare opportunamente le attività con potenziali impatti sulle performance per evitare degrado delle prestazioni e conseguenti disservizi
  - Il Fornitore potrà prevedere interruzioni dei servizi erogati dallo storage per una durata massima pari a 4 ore in orario lavorativo

Il collaudo sarà eseguito dal Fornitore in contraddittorio con il Committente.

Nel caso in cui l'esito del collaudo non risulti positivo in tutto o in parte, il Committente comunicherà al Fornitore i tempi entro i quali:

- dovranno essere eseguiti gli interventi correttivi necessari
- dovrà essere ripetuto il piano di test e di collaudo

Nel caso in cui l'esito del primo collaudo non risulti positivo in tutto o in parte non si applicheranno penali. Qualora tuttavia il collaudo non si concluda con esito positivo entro i tempi fissati dal Committente, si applicheranno le penali di cui all'art. 11 – punto 4 della tabella penali.

### **Art. 1.3 - Requisiti generali della fornitura**

Il Fornitore dovrà registrare presso il produttore NetApp l'avvenuto acquisto da parte del Politecnico di Milano di tutte le apparecchiature della fornitura oggetto del presente disciplinare.

Le apparecchiature fornite dovranno essere idonee allo scopo, autentiche, nuove di fabbrica, incluse nel loro packaging originale e provenienti da fonti autorizzate da NetApp; il Politecnico dovrà esserne il primo acquirente.

Le licenze per i prodotti in ambito dovranno essere rilasciate specificatamente per il Cliente Politecnico di Milano, che dovrà esserne il primo acquirente ed il primo licenziatario.

Onde evitare forniture di licenze non autorizzate ed apparecchiature non originali, rigenerate, usate o provenienti da canali non autorizzati, il Politecnico di Milano potrà richiedere preventivamente

opportune verifiche per documentarne l'origine, affinché siano confermate dal produttore stesso, attraverso le sue sedi in Italia, le necessarie certificazioni sulla genuinità, provenienza e garanzia.

Tutti i servizi di manutenzione richiesti nel presente disciplinare (rif. art. 1.1.4) dovranno essere di tipo **NetApp SupportEdge Standard Part Replace 4hr**, incluso **Software Support Plan**<sup>1</sup>, dovranno essere regolarmente registrati presso il produttore NetApp e validi per tutta la durata richiesta.

La Tabella 2 ne descrive i livelli di servizio: il mancato rispetto di tali livelli di servizio comporterà l'applicazione delle corrispondenti penali secondo le modalità specificate all'art. 11 - punto 5 della tabella penali.

**Tabella 2 - Descrizione servizi di manutenzione richiesti**

<b>SUPPORTEDGE STANDARD PART REPLACE 4HR</b>	
<b>Servizio/Funzionalità</b>	<b>Descrizione</b>
Supporto tecnico remoto per l'hardware	Apertura chiamate tramite numero telefonico del supporto NetApp o tramite sito web del supporto NetApp, servizio attivo 24/7
Pezzi di ricambio	Inclusi
Consegna dei pezzi di ricambio, obiettivi di risposta ed installazione	Entro 4 ore dal momento in cui il servizio di diagnosi del supporto NetApp indica la sostituzione del componente danneggiato come possibile soluzione al problema, servizio attivo 24/7 – Netapp installa tutti i pezzi di ricambio
Accesso al sito web del supporto NetApp	Incluso, attivo 24/7
AutoSupport e Remote Support Diagnostics Tool	Incluso, attivo 24/7
Obiettivi di risposta del supporto tecnico remoto	Tempo di presa in carico della segnalazione di malfunzionamento dipendente dal livello di priorità assegnato: Priorità 1: 2 ore, 24/7 Priorità 2: 4 ore, 24/7 Priorità 3: 16 ore, 24/7 Priorità 4: 36 ore, 24/7
Software Support Plan	Incluso
<b>SOFTWARE SUPPORT PLAN</b>	
<b>Servizio/Funzionalità</b>	<b>Descrizione</b>
Supporto tecnico remoto per il software	Apertura chiamate tramite numero telefonico del supporto NetApp o tramite sito web del supporto NetApp, servizio attivo 24/7
Accesso al sito web del supporto NetApp	Incluso, attivo 24/7
Active IQ	Incluso, attivo 24/7
Disponibilità degli aggiornamenti software (update e upgrade)	Incluso Accesso agli aggiornamenti software tramite il sito del supporto NetApp, servizio attivo 24/7

Il servizio dovrà prevedere la disponibilità di un numero telefonico di reperibilità per il supporto di cui alla Tabella 3 disponibile 24x7 (24 ore al giorno, 7 giorni su 7 inclusi i festivi).

Il Politecnico di Milano in piena autonomia dovrà poter aprire chiamate direttamente presso il supporto del produttore senza oneri aggiuntivi.

<sup>1</sup> Rif. <https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/8747-supportededge-standard-product-description.pdf>  
<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/8849-ds-3923.pdf>

Il Politecnico di Milano, in piena autonomia e con il proprio account registrato presso il produttore, dovrà poter ottenere le major e minor release del software/firmware in ambito e la relativa documentazione senza oneri aggiuntivi.

Inoltre il Politecnico di Milano, in piena autonomia e senza oneri aggiuntivi, dovrà poter sottoporre al produttore NetApp richieste di certificazione di componenti hardware o software (Product Variance Request) non presenti nella matrice di compatibilità di NetApp.

Le richieste di PVR dovranno essere gestite come di seguito specificato:

- l'accettazione o meno della richiesta di PVR dovrà essere comunicata al Politecnico entro 7 giorni solari dalla richiesta stessa
- nel caso di accettazione della richiesta di PVR, l'esito della richiesta di certificazione dovrà essere comunicato al Politecnico entro 40 giorni solari dall'accettazione della richiesta

Il mancato rispetto delle tempistiche sopra esposte comporterà l'applicazione delle corrispondenti penali secondo le modalità specificate all'art. 11 - punto 6 della tabella penali.

Il Fornitore si impegna a fornire/utilizzare parti di ricambio/prodotti hardware originali e licenze rilasciate appositamente dal produttore per il Cliente Politecnico di Milano. I prodotti/parti di ricambio forniti/utilizzati ai fini dei servizi di manutenzione dovranno essere idonei allo scopo, autentici, nuovi di fabbrica e provenienti dal produttore o da fonti autorizzate del produttore stesso.

In caso di sostituzione hardware i costi di spedizione delle parti di ricambio e delle parti guaste dovranno essere ricompresi nei servizi di manutenzione erogati dal Fornitore al Politecnico di Milano.

La componente dei servizi di manutenzione relativa agli interventi onsite dovrà essere svolta presso le seguenti sedi del Politecnico di Milano:

- Server farm Z2: Edificio CT1, Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano
- Server farm Z3: Edificio CT4, Via Lambruschini 4, 20156 Milano

e dovrà essere curata da personale qualificato ed opportunamente formato sulle tecnologie in ambito.

La violazione delle disposizioni sopra indicate e la difformità della fornitura rispetto a quanto richiesto determinerà l'applicazione delle penali descritte agli artt. 9 e 11, fino all'eventuale risoluzione del contratto (art. 12), senza alcun onere per il Politecnico di Milano.

## ***Art. 2 – Importo della fornitura***

Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in € 210.000,00 + IVA per l'intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, montaggio, spese di fatturazione, consegna al luogo indicato, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente.

I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui agli artt. 95 e 97 del D.lgs. n. 50/2016. Il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali oneri, relativi alla presente procedura.

Il Politecnico di Milano stima i costi relativi alla sicurezza per l'adozione delle misure individuate nel DUVRI, ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.lgs. n. 50/2016, pari a € 50. Il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali oneri, che non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

## ***Art. 3 – Aumento e diminuzione dell'importo del contratto***

Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Punto Ordinante ha la facoltà di richiedere, entro il periodo di validità del presente Contratto, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il

Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.

#### **Art. 4 – Modalità per la presentazione delle offerte**

La presente RDO viene predisposta utilizzando la scheda di offerta pubblicata sul MEPA integrata dai seguenti documenti allegati, a pena di esclusione salvo per i documenti specificati come opzionali:

- Il presente documento firmato digitalmente che disciplina le Condizioni Particolari di RDO
- Ricevuta di pagamento del contributo ANAC firmato digitalmente – obbligatorio
- All. 1 - Documento di gara unico europeo (DGUE) – obbligatorio amministrativo
- All. 2 – Dichiarazioni integrative al DGUE – obbligatorio amministrativo
- All. 3 - Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali – opzionale amministrativo
- Attestazione PASSOE – obbligatorio
- Dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva (di cui al successivo articolo 4.7) – obbligatorio amministrativo
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 6 – obbligatorio amministrativo
- Ulteriori documentazione di carattere amministrativo – opzionale amministrativo
- Giustificativi per la congruità dell'offerta – opzionale economico

**ATTENZIONE: i documenti allegati nella sezione Amministrativa e, ove prevista, nella sezione Tecnica, non devono contenere alcun riferimento all'offerta economica, a pena di esclusione.**

#### **Art. 4.1 – Documento di Gara Unico Europeo - DGUE**

L'operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

Dovrà inoltre essere allegata, a pena di esclusione, l'autocertificazione come da Allegato 2 compilata e sottoscritta digitalmente.

#### **Art. 4.2 – Ricevuta di versamento del contributo ANAC**

Ricevuta di versamento dell'avvenuto pagamento del contributo ex art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e deliberazione Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 9 dicembre 2014 per un ammontare di € 20,00.

Ai sensi della delibera del 9 dicembre 2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, i partecipanti alla procedura di selezione sono tenuti al versamento della contribuzione nella misura di cui sopra. Gli operatori economici dovranno collegarsi al servizio con le credenziali rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione: online mediante carta di credito; in contanti presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'ANAC. Nel primo caso dovrà essere allegata all'offerta copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica

dall'Autorità. Nel secondo caso andrà invece allegato l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. **La mancata presentazione della ricevuta di versamento, è condizione di esclusione dalla procedura di selezione.**

Per ogni ulteriore informazione: <http://www.avcp.it/>

**La ricevuta dovrà essere scansionata in un unico file PDF prima di procedere all'apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante**

#### **Art. 4.3 – Dichiarazione in ordine al subappalto (eventuale)**

L'operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti della attività oggetto della presente procedura in subappalto, compilando la sezione dedicata del Documento di Gara Unico Europeo "D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento".

Si precisa che:

- **non si considera subappalto l'attività svolta dal produttore (con riferimento al contratto di servizi di cui agli artt. 1.1.4 e 1.3)**
- **si considera subappalto l'attività svolta da soggetti terzi su incarico del produttore (con riferimento al contratto di servizi di cui agli artt. 1.1.4 e 1.3) o dell'operatore economico aggiudicatario**

Come previsto all' art. 105 c.2 D.lgs 50/2016 la quota massima di subappalto non può superare la soglia del 40 % dell'importo complessivo del contratto.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.

#### **Art. 4.4 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale)**

Eventuale dichiarazione di presenza di segreti tecnici o commerciali all'interno dell'offerta di gara ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 53 comma 5 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art.3 del D.P.R n. 184/2006, redatto utilizzando, come esempio, il modulo di cui **all'allegato 3 del presente capitolato.**

Si richiede espressamente di motivare l'eventuale diniego di accesso agli atti secondo quanto specificato dall'art. 98 del D.Lgs. 30/2005.

La compilazione di tale dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati.

#### **Art. 4.5 – PASSOE**

Ai fini dell'utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti obbligatori di partecipazione, il partecipante dovrà fornire il documento denominato PASSOE rilasciato dall'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, caricandolo a sistema.

Per ottenere tale documento, l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS sul sito <http://www.avcp.it> alla voce "Servizi – AVCPASS operatore economico", indicherà a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia il "PASSOE".  
Per ogni ulteriore informazione: <http://www.anticorruzione.it/>

#### **Art. 4.6 – Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva**

Fino al 31 dicembre 2021, non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016. È quanto sancisce l'articolo 1, comma 4 del cd. "decreto Semplificazioni", n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33).

#### **Art. 4.7 – Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva**

L'offerta è corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

**In caso microimprese, piccole e medie imprese dovrà essere compilata la sezione dedicata nel documento di gara unico europeo (DGUE).**

#### **Art. 4.8 – Anomalia dell'offerta**

Ai fini della verifica della congruità dell'offerta economica, secondo quanto previsto all'art. 97 comma 8 D.lgs 50/2016, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.

Non essendo aggiornata la piattaforma MEPA, secondo quanto indicato da Consip, con il comunicato del 15 luglio 2019, le Stazioni Appaltanti dovranno procedere autonomamente all'elaborazione della soglia di anomalia per le procedure pubblicate dal 19 aprile 2019, in attesa dell'adeguamento della piattaforma Acquistinrete alle nuove previsioni e modalità di calcolo.

Nel "Riepilogo della procedura" risulterà non attiva la funzione di esclusione automatica. L'esclusione e i calcoli della soglia di anomalia con le nuove regole e le conseguenti esclusioni saranno gestite extra sistema dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 5 si procederà alla verifica della congruità dell'offerta economica secondo quanto previsto all'art. 97 D.lgs 50/2016.

Si richiede pertanto che in sede di gara vengano forniti i giustificativi che sorreggono la congruità dell'offerta.

Tale richiesta è motivata dal perseguimento dei principi di economicità e tempestività della procedura di acquisto, con particolare riferimento alla necessità di celerità delle procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

**A tal fine si richiede che in fase di presentazione della busta economica** vengano caricati i giustificativi che sorreggono la congruità dell'offerta presentata ed in particolare:

- spiegazione del prezzo offerto che dia evidenza della sostenibilità dello stesso per l'azienda, garantendo la corretta remunerazione del personale e congrui oneri aziendali per la sicurezza, nonché la copertura delle spese generali e l'utile aziendale, come previsto dall'art. 97 commi 1 e 4 del D.Lgs. 50/2016.
- in caso di commercializzazione di prodotti non direttamente realizzati dall'offerente, devono essere allegati a comprova della spiegazione del prezzo documenti da cui risulti l'evidenza per cui lo sconto proposto è sostenibile: contratto del fornitore o fatture oppure lettera del produttore o fornitore che dichiari di praticare condizioni compatibili con lo sconto offerto.

La documentazione non verrà valutata in sede di apertura delle offerte economiche. I documenti presentati saranno valutati, dopo l'apertura dell'offerte economiche, solo in caso di verifica d'eventuale anomalia dell'offerta.

Qualora la documentazione richiesta non fosse caricata a sistema o in caso di necessità di ulteriori specificazioni la SA procederà a richiedere le spiegazioni con la procedura di cui all'art.97 c.5 D.Lgs. 50/2016.

**I documenti di cui sopra non dovranno essere caricati né nella sezione Amministrativa né, ove prevista, nella sezione Tecnica, a pena di esclusione.**

### ***Art. 5 – Modalità di aggiudicazione della gara***

La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di migioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.

I prezzi di aggiudicazione, i servizi ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.

È facoltà della Stazione appaltante procedere all'affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l'offerta economica non sia ritenuta congrua.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall'art.83 c.9 del Codice.

**ATTENZIONE: i documenti allegati nella sezione Amministrativa e, ove prevista, nella sezione Tecnica, non devono contenere alcun riferimento all'offerta economica, a pena di esclusione.**

### ***Art. 6 – Requisiti di partecipazione***

Il Fornitore dovrà essere un partner del produttore NetApp e soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- essere un rivenditore autorizzato NetApp
- il personale che il Fornitore allocherà per l'espletamento dei servizi di installazione, configurazione e collaudo richiesti nella presente fornitura dovrà essere in possesso della certificazione professionale "Netapp Certified Storage Installation Engineer, Ontap"

Il Fornitore dovrà caricare a sistema opportuna documentazione in corso di validità, rilasciata dal produttore NetApp, attestante il possesso di tutti i requisiti sopra esposti, sia quelli aziendali che quelli del personale che sarà allocato per l'espletamento dei servizi di installazione, configurazione e collaudo richiesti.

### **Art. 7 – Conclusione del contratto**

Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

### **Art. 8 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto**

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l'importo e con le modalità stabilite dall'Art.103 del D.Lgs.50/2016.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

### **Art. 9 – Tempi, luoghi di consegna e penali**

Il Fornitore aggiudicatario si impegna garantire la consegna di tutto il materiale di cui all'Art. 1.1 entro **30 giorni solari** dalla stipula, senza creare interruzione all'ordinaria attività lavorativa dell'ente pubblico.

Le consegne dovranno essere effettuate dal lunedì al venerdì rispettando i seguenti orari: 9.00 – 12.30 e 14.00 – 17.30 esclusi i giorni festivi e compatibilmente con il calendario di apertura del Politecnico di Milano.

Le consegne si intendono al piano, comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati.

Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dalle presenti Condizioni Particolari o dalle Condizioni Generali di Contratto relative al bando MEPA applicabile.

**Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai suddetti tempi di consegna sarà applicata una penale pari al 1% del valore dell'acquisto.**

**Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l'importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione, con conseguente obbligo di reintegro.**

Le apparecchiature dovranno essere consegnate presso le server farm del Politecnico di Milano secondo le seguenti modalità:

- le apparecchiature (e relativa dotazione) di cui all'art. 1.1.1 dovranno essere equamente distribuite presso le server farm Z2 e Z3 ai seguenti indirizzi:

- Server farm Z2  
Politecnico di Milano – Edificio CT1  
Piazza Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano
- Server farm Z3  
Politecnico di Milano – Edificio CT4  
Via Lambruschini 4 - 20156 Milano

previo contatto con:

Nicoletta Fornasari

Telefono: 331 6686714

Mail: nicoletta.fornasari@polimi.it

**Le consegne si intendono comprensive della movimentazione del materiale sino alla destinazione finale e non la semplice consegna piano strada.**

Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo **superiore ai 10 giorni** rispetto ai suddetti tempi di consegna, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla **risoluzione del rapporto**, ai sensi 5 dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r. e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell'appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.

Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna, al ritiro e alla sostituzione sono a carico della Ditta.

### **Art. 10 - Sicurezza**

Il Fornitore è tenuto a provvedere alle coperture assicurative di legge per tutto il personale reso disponibile.

Tale personale dovrà uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della fornitura, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 di tale Decreto nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza), che potrà richiedere il soddisfacimento di obblighi formativi specifici. Il soddisfacimento di tali obblighi sarà a totale carico del Fornitore e costituirà prerequisito per l'avvio delle attività da parte di ciascuna delle unità di personale da esso rese disponibili.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria per tali unità di personale sono a carico del Fornitore, che si attiverà integrando ove necessario i protocolli in base agli eventuali rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

Non essendo a priori possibile valutare in che tempi e luoghi saranno svolti gli interventi relativi ai servizi richiesti dal presente disciplinare, non si può escludere l'insorgenza di rischi dovuti ad interferenza nell'operatività presso le server farm di Ateneo.

In considerazione della natura della presente fornitura, si valuta che tali rischi siano eliminabili attraverso la delimitazione delle aree di lavoro.

Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, si rimanda a quanto specificato all'art.2.

### **Art. 11 - Regolarità del servizio – controlli - penalità**

Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura richiesta nel rispetto delle modalità e dei requisiti di cui al presente disciplinare.

Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione della fornitura, il Committente procederà a comunicare per iscritto l'accertamento delle stesse ed all'applicazione delle penalità descritte nella Tabella 3, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

**Tabella 3 – Penali**

#	Causale	Riferimento	Penale
1	Mancato rispetto dei tempi richiesti per la consegna del "Piano delle attività"	Art. 1.2	€ 500 per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi richiesti per la consegna del documento
2	Mancato rispetto dei tempi indicati nel Piano delle Attività per il completamento dei servizi di installazione, configurazione e collaudo richiesti	Art. 1.2	€ 500 per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla scadenza fissata
3	Interruzioni nell'erogazione dei servizi ICT dell'Ateneo imputabili al Fornitore nell'espletamento dei servizi di installazione, configurazione e collaudo richiesti	Art. 1.2	€ 5.000 per ciascun evento rilevato
4	Mancato rispetto dei tempi richiesti per la conclusione del collaudo con esito positivo	Art. 1.2	€ 500 per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi richiesti
5	Mancato rispetto dei livelli di servizio richiesti per i servizi di manutenzione	Art. 1.3	<ul style="list-style-type: none"><li>• € 100 per ogni ora solare di indisponibilità del servizio di supporto telefonico</li><li>• € 100 per ogni ora solare di ritardo nei tempi di intervento on site rispetto ai livelli di servizio richiesti</li></ul>
6	Mancato rispetto delle tempistiche previste per la gestione delle richieste di PVR (Product Variance Request)	Art. 1.3	<ul style="list-style-type: none"><li>• € 500 per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi richiesti per la comunicazione dell'accettazione o meno della richiesta di PVR</li><li>• € 500 per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi richiesti per la comunicazione dell'esito della richiesta di PVR a seguito dell'accettazione della stessa</li></ul>
7	Altre inadempienze, non riconducibili ai casi precedenti, dovute a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione dei servizi richiesti	--	Commisurata all'inadempienza, da € 500 a € 5.000

Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell'inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest'ultimo.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell'Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla garanzia fideiussoria.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il Fornitore dovrà risarcire il Committente di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare da un'inadempienza del Fornitore stesso.

Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali o al raggiungimento di penali per un importo pari al 10% dell'ammontare dell'affidamento, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r., con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.

L'amministrazione si riserva, in tal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

### **Art. 12 – Risoluzione del contratto**

Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 del C.C.:

- allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell'intera fornitura
- in caso di mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti di partecipazione di cui all'art.6

salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture.

È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell'incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".

### **Art. 13 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento**

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

<b>Informazione</b>	<b>Elemento del tracciato fattura elettronica</b>
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO)	<CodiceCUP>
Codice Identificativo Gara	<CodiceCIG>
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiOrdineAcquisto>
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiContratto>

NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa

<Dati Generali><DatiFattureCollegate>

La compilazione e sottoscrizione dell'autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l'emissione della fattura.

La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.

La fatturazione avverrà in un'unica soluzione per l'importo totale della fornitura e solo a consegna avvenuta di tutti i componenti richiesti (rif. art. 1.1.1) e al completamento con esito positivo del collaudo e di tutte le attività inerenti i servizi di installazione, configurazione e collaudo richiesti (rif. artt. 1.1.3 e 1.2)

La fattura dovrà riportare:

- obbligatoriamente il riferimento al CUP D49G20001010002;
- una linea relativa alla voce di spesa per i componenti richiesti (rif.art. 1.1.1), comprensiva dei servizi di installazione, configurazione e collaudo (rif. artt. 1.1.3 e 1.2);
- una linea relativa alla voce di spesa per i servizi di manutenzione (rif. artt.1.1.4 e 1.3).

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

È possibile richiedere l'anticipazione del prezzo, secondo le modalità dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 14 – Riservatezza**

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

#### **Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.

#### **Art. 16 – Normativa anticorruzione**

Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <http://www.polimi.it/ateneo/>, RUP della presente procedura.

## 2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

## 3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

L'appaltatore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<https://www.polimi.it/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/>

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

## 4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel successivo triennio.

### **Art. 17 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano**

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a [comunicazione@polimi.it](mailto:comunicazione@polimi.it).

### **Art. 18 – Norme di riferimento**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.

### **Art. 19 – Foro competente**

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.

### **Art. 20 – Trattamento dati**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell'esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di minimizzazione e di consenso informato. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell'interessato.

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell'ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all'avvio dei servizi dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell'art. 28 e seguenti del GDPR "Responsabile del trattamento" in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.

Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati per il Politecnico di Milano è: [privacy@polimi.it](mailto:privacy@polimi.it).

Le Parti si impegnano, inoltre, ad escludere la diffusione dei dati raccolti in Paesi extra UE e/o Organizzazioni internazionali.

### **Art. 21 – Responsabile del procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è l'Ing. Fabrizio Pedranzini, Dirigente dell'Area Servizi ICT.

### **Art. 22 – Contatti del Punto Ordinante**

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, telefono 02 2399 9300 – 800 02 2399, email [callcenter@polimi.it](mailto:callcenter@polimi.it), dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

**Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare e del Capitolato speciale d'appalto potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).**

### **Art. 23 – Accesso agli atti**

In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo:

[http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/301/Tariffario\\_accesso\\_documenti.pdf](http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/301/Tariffario_accesso_documenti.pdf)

### **Art. 24 – Spese contrattuali**

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Il documento di stipula con cui si conclude la procedura informatica di acquisto di beni e servizi sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), deve essere assoggettato all'imposta di bollo, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, ai sensi dell'articolo 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R n. 642 del 1972. L'imposta di bollo potrà essere assolta dal contraente tramite il contrassegno telematico o secondo la modalità virtuale (interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 321 del 25 luglio 2019).

Milano, li 18/02/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing, Fabrizio Pedranzini

---

## **Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi**

Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.

La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell'operatore economico concorrente, comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

**Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell'offerta economica dell'operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all'aggiudicazione.**

Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall'Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell'ambito dell'esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.

Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:

1. Elenco dei partecipanti;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l'aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:

1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell'Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all'interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:

1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all'offerta presentata nell'ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.

Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell'esecuzione del contratto assegnato a seguito dell'espletamento della gara.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

SOCIETA'  
*(FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)*